



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott.ssa Guendalina Pascale,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data 21.2.20 da rappresentata e difesa dall'avv. Micaela Lidia Andolfato e con l'ausilio dell'OCC avv. Valentina Bavetta;

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede la messa a disposizione dell'importo di euro 30.000,00 in un arco temporale di 4 anni;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede e ha dichiarato altresì di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni ex art. 14quinquies l. 3/2012;

Ritenuta l'insussistenza dei presupposti di legge per la riunione richiesta, attesa la non coincidenza di attivo e passivo;

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza di merito maggioritaria in merito all'ammissibilità della sospensione della procedura esecutiva immobiliare pur dopo l'aggiudicazione dell'immobile (v. ex multis Trib. Potenza 6.3.17);

Ritenuta accoglibile l'istanza di esclusione dalla liquidazione dell'importo mensile corrispondente alle necessità di vita del nucleo familiare, nella misura, tuttavia, di euro 402,40 mensili;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012, rigettando l'istanza di

riunione a quella del coniuge;

nomina Liquidatore l'OCC avv. Valentina Bavetta;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. 372012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (ivi compresa quella RGE 1803/17), né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (21.2.20);

ordina la consegna delle somme facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'importo di euro 402,40 mensili, che viene escluso dalla liquidazione;

dispone che il liquidatore:

- 1) Qualora sia necessario in relazione all'immobile aggiudicato, trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti;
- 2) Intervenga nella procedura esecutiva RGE 1803/17;
- 3) proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 372012;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC nominato Liquidatore, con le prassi d'uso.

Milano, 2 marzo 2020

Il Giudice Designato
dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale